

Prof. Avv. ETTORE ROCCHI
Via Modonella 3
41121 Modena
tel. (059) 216976 – 216946
telefax (059) 210554

Avv. LUIGI BAGGI
20096 PIOLTELLO - Via J. Della Quercia -
Tel./Fax 02/32161608
Partita IVA 12507190150
e.mail: studiolegale.baggi@libero.it

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

OTTONALTI

La Grandi Salumifici Italiani S.p.a., con sede in Modena, Strada Gherbella n. 320, P. Iva 02654810361, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Franz Senfter, nato a San Candido (BZ) il 21 marzo 1943, residente a San Candido (BZ), Via del Mercato Vecchio n. 1, codice fiscale dichiarato SNF FNZ 43C21 H786Y, a mezzo dei sottoscritti procuratori avv.ti Ettore Rocchi (C.F.RCCTTR64S20H223Q) (pec: ettore.rocchi@ordineavvocatiereggiuemilia.it - fax 059/210554) e avv. Luigi Baggi (C.F.BGGLGU57M22F205F) (pec: luigi.baggi@milano.pecavvocati.it - fax 02/39304193) dai quali in via disgiunta è rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Pioltello (MI), via Jacopo della Quercia n.4,

premessso

IN FATTO

- 1) La Grandi Salumifici Italiani S.p.a. è una società che svolge attività di produzione e/o commercializzazione sia in Italia che all'estero di salumi in genere e prodotti affini e detiene in locazione la base logistica situata nel Comune di Bentivoglio (BO) all'interno dell'Interporto di Bologna (di seguito la "Base Logistica");
- 2) l'attrice ha dotato la Base Logistica dei più moderni e innovativi sistemi informatici per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci all'interno dell'area adibita a magazzino, ove le medesime sono conservate a temperatura controllata, e per l'organizzazione degli ordini dei clienti e la preparazione dei carichi dei camion diretti alla destinazione finale;
- 3) con contratto di appalto di servizi avente decorrenza dal 1° febbraio 2016 la società Grandi Salumifici Italiani S.p.a. affidava, in via esclusiva, ad Alma

S.p.a. – Agenzia per il lavoro (P. Iva 01429440934) con sede legale a Roma, via G. Palumbo n.12, tutti i servizi di stoccaggio e movimentazione e Atelier dei prodotti presso la Base Logistica più sopra indicata (doc.1);

4) a complemento del predetto contratto le parti contrattuali stipulavano ulteriori accordi aventi ad oggetto la pulizia della base logistica di Bentivoglio (BO), nonché l'affidamento dei servizi di trasporto di prodotti alimentari nell' "Outlet del Gusto" della Grandi Salumifici Italiani S.p.a., sito nell'area di ristoro di Interporto, e di preparazione di panini con relativa consegna a domicilio (docc. 2-3-4);

5) con il contratto di appalto, e con l'accordo dei servizi di pulizia, Alma S.p.a. si impegnava, tra l'altro, ad eseguire le attività appaltate con diligenza professionale e a regola d'arte con obbligo del risultato predisponendo gli strumenti, le attrezzature e le risorse necessarie e assicurava la continuità e la regolarità dei servizi assegnati. In caso di inadempimento da parte della società convenuta la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. si riservava la facoltà di applicare trattenute, sul corrispettivo pattuito, proporzionali al danno cagionato da congruare con i pagamenti dovuti (art.4);

6) il contratto sopra indicato prevedeva espressamente che l'appaltatore fosse esclusivo responsabile per perdite, danneggiamenti e ammanchi dei prodotti sin dal momento della presa in consegna e fino al carico nei camion per la loro distribuzione nonché esclusivo responsabile anche per fatto del proprio personale, dei propri collaboratori e dei terzi che avrebbe scelto o dei suoi fornitori della cui opera si sarebbe avvalso e si obbligava ad accollarsi ogni conseguenza di danno derivante dall'inosservanza di tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari applicabili (art.5);

7) inoltre Alma S.p.a., rimossa ogni eccezione, si impegnava a tenere l'attrice sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e/o conseguenza pregiudizievole che

sarebbe derivata in ogni modo e a qualsiasi titolo dai rapporti intercorrenti con l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori di cui la stessa si sarebbe avvalsa in relazione ai servizi assegnati ed era altresì integralmente responsabile e si obbligava a manlevare la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. per tutti i danni e/o sanzioni civili, penali ed amministrative che le sarebbero state eventualmente irrogate (si veda art. 5);

8) a garanzia del puntuale rispetto degli obblighi, anche di indennizzo, assunti dall'appaltatore le parti concordavano che sugli importi mensili fatturati la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. avrebbe trattenuto e accantonato un ammontare pari al 10% dell'importo di ogni singola fattura. L'importo complessivamente trattenuto (definito "Importo a Garanzia") sarebbe stato corrisposto ad Alma S.p.a. decorsi 25 (venticinque) mesi dalla cessazione del contratto per qualsiasi causa sempre che nel frattempo non venissero avanzate richieste di pagamento fondate sul vincolo di solidarietà previsto dalla legge a carico del committente verso i dipendenti dell'appaltatore (si veda art. 6.1);

9) le parti contrattuali precisavano, poi, che l'Importo a Garanzia non costituiva limitazione alla responsabilità dell'appaltatore e/o clausola penale con la conseguenza che la società attrice avrebbe potuto in ogni caso agire verso Alma S.p.a. per il recupero integrale di tutte le somme eventualmente versate ai suoi dipendenti nonché per il ristoro di tutti i danni eventualmente subiti per fatto e colpa della stessa;

10) infine la società convenuta assumeva l'obbligo, durante il periodo di tre mesi antecedente la scadenza del contratto, avente durata annuale e non rinnovabile, di fornire adeguato supporto e addestramento all'operatore logistico/appaltatore subentrante, supporto comprensivo di un'attività di "affiancamento" di almeno 30 giorni (si veda art. 3.2);

11) successivamente la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. comunicava anche per iscritto ad Alma S.p.a. che il contratto di appalto nonché gli ulteriori accordi, tutti prorogati dalle parti di ulteriori quattro mesi, alla scadenza del 30 giugno 2017 sarebbero definitivamente cessati: ma quest'ultima ometteva di darne comunicazione ai propri dipendenti in violazione, tra l'altro, dei principi generali (docc. 5-6);

12) la società attrice, pertanto, si apprestava a stipulare con la Randstad Services S.r.l. un contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di logistica, movimentazione merci e pulizie presso la base logistica di Bentivoglio (BO) avente decorrenza dal 1° luglio 2017;

13) nella fase di passaggio di consegne all'impresa appaltatrice subentrante, la società convenuta, in violazione degli impegni contrattualmente assunti e ribaditi anche nella comunicazione del 9 maggio 2017 e in spregio ai principi di correttezza e buona fede, ometteva pretestuosamente di consegnare alla Randstad Services S.r.l. tutta la documentazione relativa al personale impiegato nell'appalto necessaria al trasferimento del medesimo e alla salvaguardia del diritto al lavoro delle risorse coinvolte, non fornendo così l'adeguato supporto promesso (docc.7-8-9-10);

14) inoltre la Alma S.p.a. continuava a tenere, contrariamente alla normale prassi, un comportamento reticente nei confronti dei propri dipendenti riguardo all'imminente cessazione dell'appalto e, nonostante le rassicurazioni fornite, di fatto si rifiutava di definire con l'operatore logistico subentrante una "road map" di affiancamento;

15) solamente in data 1° giugno 2017 la società attrice apprendeva della esistenza di un accordo integrativo sottoscritto tra Alma S.p.a. ed il sindacato SI-COBAS avente ad oggetto il riconoscimento di un premio variabile da euro 750,00 a euro 1.500,00 per ogni dipendente con decorrenza il 1° luglio

2017 coincidente con il primo giorno di esecuzione dell'appalto con Randstad Services S.r.l. (doc.11);

16) successivamente si diffondeva tra i dipendenti della società convenuta la notizia del mutamento dell'operatore logistico presso la base di Interporto (BO) e questi ne informavano i sindacati: il personale di Alma S.p.a. inizia a partecipare ad assemblee spontanee e la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. rileva un calo della produttività nel magazzino della Base Logistica;

17) in data 6 giugno 2017 il sindacato COBAS Lavoro Privato indiceva uno sciopero contro Alma S.p.a. e contro il sindacato SI-COBAS a causa della sottoscrizione dell'accordo più sopra indicato, che aveva contribuito ad incrinare ulteriormente i rapporti con i lavoratori non aderenti alla predetta sigla sindacale, sciopero seguito dal blocco dei camion per alcune ore nella notte del 7 giugno 2017. Anche il giorno successivo i lavoratori aderenti al sindacato COBAS Lavoro Privato bloccavano per alcune ore l'attività nella Base Logistica a causa del mancato incontro già concordato con la società convenuta (docc.12-13);

18) tuttavia alla metà del mese di giugno il comportamento della società convenuta era ancora volto ad ostacolare il cambio appalto, come confermato dalla richiesta di pronta esecuzione di tutti gli adempimenti necessari al cambio appalto, avanzata dal sindacato COBAS Lavoro Privato che si produce (doc.14);

19) si fa notare, poi, che la situazione era così tesa che allo sciopero nazionale del 16 giugno 2017, contrariamente al solito, in termini statistici, i dipendenti Alma partecipavano all'80% anziché al 30%; nel frattempo i lavoratori aderenti al sindacato SI COBAS avevano promosso per il 15 giugno 2017 una assemblea avente quale ordine del giorno lo sciopero più sopra indicato alla quale prendevano parte tutti i lavoratori (non solo i

tesserati SI-COBAS): per l'intero pomeriggio e la notte successiva non viene svolta alcuna attività lavorativa presso la Base Logistica (doc.15);

20) il 17 giugno 2017, nonostante le rassicurazioni di Alma S.p.a., si presentavano presso la Base Logistica solo 3 lavoratori ed il ritardo accumulato sull'esito della "processazione" ordini era oramai di 36 ore. I dati su assenteismo e bassa produttività continuano ad essere a livelli preoccupanti e portano ad una situazione ormai di emergenza. Si riscontra un costante ritardo sulle consegne verso i clienti;

21) ma vi è di più, Alma S.p.a. gestiva in modo così inappropriato le relazioni sindacali con le organizzazioni dei lavoratori che le stesse provvedevano per le giornate del 28-29-30 giugno 2017 a porre in essere ulteriori iniziative di blocco di tutte le attività svolte presso la Base Logistica con conseguenti ingenti danni;

22) più precisamente, in data 27 giugno 2017 veniva proclamato lo stato di agitazione da parte del sindacato SI-COBAS e alle ore 13.00 del giorno successivo i dipendenti Alma S.p.a., senza ulteriore preavviso, entravano in sciopero attuando il blocco dei mezzi che impediva il carico e lo scarico dei camion di qualsiasi provenienza o destinazione (docc.16-17-18-19-20);

23) il giorno 29 giugno 2017 la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. chiedeva espressamente ad Alma S.p.a. di intervenire nei confronti dei lavoratori ed in forza delle sue responsabilità di "appaltatore", ma la stessa rispondeva di non ritenersi responsabile poiché lo sciopero era stato indetto nei confronti della società subentrante (?!). Il blocco veniva poi eliminato solamente il pomeriggio del 30 giugno 2017, quando la società attrice conveniva -a fronte delle pretese fatte valere con la forza dell'emergenza - di erogare ai lavoratori una certa somma, giustificata quale conguaglio di natura retributiva;

24) in particolare i lavoratori contestavano le differenze retributive nascenti dai conteggi e dalle determinazioni dei propri datori di lavoro antecedenti a Randstad Services, preannunciando la proposizione di rivendicazioni anche nei confronti del committente ex artt. 29 D.Lgs. 276/2003 e 1676 c.c.;

25) quindi, la Grandi Salumifici Italiani S.p.a., affinché la normale attività di movimentazione delle merci riprendesse presso la Base Logistica, interveniva tempestivamente per ricomporre amichevolmente la controversia e provvedeva ad addivenire ad un accordo con le diverse firme sindacali acconsentendo ad erogare a ciascun lavoratore le proprie spettanze rappresentate dall'erogazione di una somma "una tantum" (docc.21-22);

26) per precisione di narrazione e per tuziorismo si rileva come dagli accordi sopra indicati siano state espressamente escluse le differenze retributive già richieste in data 17 giugno 2017 dai lavoratori aderenti al sindacato Cobas Lavoro Privato alla società convenuta e alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. quale committente relativamente al trasferimento ad Alma S.p.a. del ramo d'azienda LO.GI.MA. e pari a euro 118.986,10 nonché le spettanze ancora dovute dall'appaltatore uscente quali, a titolo esemplificativo, Tfr, ratei mensilità supplementari, ferie e rol non godute, indennità di mancato preavviso ed altre eventuali competenze di fine rapporto (doc.23);

27) nell'immediato la società attrice provvedeva a contestare all'appaltatrice il grave inadempimento contrattuale consistente nella mancata erogazione dei servizi nelle giornate del 28-29-30 giugno 2017 e nel blocco di tutte le attività presso il magazzino con conseguente fermo dell'attività di produzione presso i propri stabilimenti (doc.24);

28) inoltre Alma S.p.a., prima della cessazione del contratto di appalto, aveva autorizzato le ferie dei propri dipendenti senza tenere in minimo conto le normali coperture necessarie per la prosecuzione delle attività con il nuovo

appaltatore presso la Base Logistica che, pertanto, nel mese di agosto la stessa si rivelava scoperta di personale;

29) la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. a fronte degli ingenti danni subiti e quantificabili ad oggi in euro 2.050.069,79 per ordini inevasi, merce resa, penali commerciali, costi di conciliazione, e come meglio infra specificato, e in forza dell'art. 4.4 e 6 del contratto di appalto nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c. tratteneva gli importi dovuti ad Alma S.p.a. per l'integrale ristoro dei gravissimi pregiudizi patiti (doc.25-26);

30) per mero tuziorismo si rileva che è pervenuta alla società attrice dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento Ufficio Antifrode le richieste a norma dell'art. 51 del D.P.R. 633/1972 di dare riscontro a un questionario relativo a società che avrebbero operato quali subappaltatrici di Alma S.p.a. (docc. 27-28);

31) si rileva, infine, che la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. è stata convenuta innanzi al Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro da un ex dipendente della cooperativa LO.GI.MA. per il pagamento di euro 188.719,50 a ristoro dei danni allo stesso derivati a seguito di infortunio (doc.29).

IN DIRITTO

Sulla competenza

In ordine alla individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della presente causa soccorre l'art. 10 del contratto di appalto per il quale "Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese, in via meramente esemplificativa, quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano".

Alla luce della norma in esame, considerata anche la debita sottoscrizione del contratto di appalto da parte di Alma S.p.a., non vi è dubbio che la competenza territoriale è radicata presso il Tribunale di Milano.

Nel merito

La condotta di Alma S.p.a.

Come illustrato nell'esposizione del fatto, tra la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. e la Alma S.p.a. veniva stipulato con decorrenza 1° febbraio 2016 un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di stoccaggio e movimentazione e Atelier dei prodotti della committente presso la Base Logistica dalla stessa detenuta in locazione presso l'Interporto di Bologna situato nel Comune di Bentivoglio (BO). Inoltre le parti contrattuali stipulavano degli accordi aventi ad oggetto la pulizia della Base Logistica e l'affidamento dei servizi di trasporto di prodotti alimentari nell' "Outlet del Gusto" della Grandi Salumifici Italiani S.p.a. e di preparazione e consegna di panini.

In forza degli accordi intercorsi la società appaltatrice si era assunta l'impegno di eseguire i servizi appaltati con diligenza professionale e a regola d'arte con obbligo del risultato predisponendo gli strumenti, le attrezzature e le risorse necessarie e assicurava la continuità e regolarità dei servizi assegnati.

In particolare la Alma S.p.a. si era obbligata nei tre mesi antecedenti la scadenza del contratto di appalto di fornire adeguato supporto e addestramento all'operatore logistico/appaltatore subentrante comprensivo di un'attività di "affiancamento" di almeno 30 giorni.

Senonché siffatta obbligazione è stata violata in quanto la parte obbligata si è pretestuosamente rifiutata di consegnare la documentazione per facilitare il passaggio del personale alla nuova società appaltatrice.

L'omissione ha così impedito il regolare trasferimento del personale dipendente il quale, preoccupato per la situazione di cui era venuto ufficiosamente a conoscenza, faceva valere le proprie pretese indicendo uno sciopero che bloccava integralmente ogni attività presso la Base Logistica.

Infatti alla scadenza del contratto di appalto, e degli accordi più sopra indicati, e in occasione del passaggio delle consegne al nuovo appaltatore Randstad Services S.r.l., la società convenuta si rifiutava di consegnare la documentazione relativa al personale impiegato necessaria al trasferimento del medesimo e alla salvaguardia del diritto al lavoro delle risorse coinvolte.

Queste ultime, poi, anche a causa della gestione inappropriata da parte di Alma S.p.a. delle relazioni con le organizzazioni dei lavoratori, indicevano per le giornate del 28-29-30 giugno 2017 un blocco di tutte le attività svolte presso la Base Logistica arrecando ingenti danni alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a.

Più precisamente sin dai primi giorni del mese di giugno i lavoratori di Alma S.p.a., appresa da terzi la notizia del mutamento dell'operatore logistico/appaltatore presso la Base di Interporto (BO), hanno iniziato ad indire assemblee e scioperi, come meglio descritti nella parte fattuale del presente atto, con la conseguenza che i dati relativi all'assenteismo e alla scarsa produttività sono giunti a livelli preoccupanti e hanno comportato una situazione di emergenza presso la Base Logistica ove si era accumulato un gravoso ritardo nelle consegne ai clienti.

La situazione si è poi aggravata sempre più sino a giungere alle giornate del 28-29-30 giugno 2017, durante le quali i dipendenti Alma S.p.a., senza ulteriore preavviso, sono entrati in sciopero attuando i blocchi dei mezzi che hanno impedito il carico e lo scarico dei camion di qualsiasi provenienza o destinazione presso la Base Logistica.

Il predetto blocco è stato risolto solamente nel pomeriggio del 30 giugno 2017 quando la società attrice, intervenuta per ricomporre in via conciliativa le richieste e le rivendicazioni dei lavoratori nei confronti di Alma S.p.a., si impegnavano ad erogare la somma ingente già descritta per i titoli ivi evidenziati.

Da quanto sopra esposto appare evidente come l'operato di Alma S.p.a. abbia arrecato gravi danni a parte attrice: infatti a fronte del blocco presso la base logistica di Interporto la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. ha subito danni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per ordini inevasi, svalorizzazione dei prodotti, smaltimento merce, penali commerciali, attività straordinarie e maggiori costi di logistica, attività straordinarie dei trasportatori e costi di conciliazione.

Alla luce di tutto quanto esposto la condotta della convenuta dovrà pertanto essere censurata con tutte le conseguenti responsabilità.

Sull'entità del danno patrimoniale

L'inadempimento contrattuale sopra descritto è fonte di danno patrimoniale per la società attrice.

Infatti il blocco delle attività avvenuto a più riprese presso la Base Logistica da parte dei dipendenti Alma S.p.a., che aveva garantito la continuità e regolarità dei servizi assegnati, ha arrecato ingenti danni alla società attrice. L'impedimento del carico e dello scarico dei camion di qualsiasi provenienza o destinazione non solo ha determinato la mancata consegna dei prodotti ai clienti con conseguente addebito alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. di penali commerciali per ritardi e/o ordini inevasi ma ha anche provocato il perimento dei prodotti che l'attrice ha dovuto poi smaltire.

Da quanto sopra esposto appare evidente come l'operato di Alma S.p.a. abbia arrecato gravi danni a parte attrice: infatti, si ribadisce, che a causa del blocco

presso la base logistica di Interporto la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. ha subito danni quantificabili a tutt'oggi in euro 2.050.069,79, e con riserva di ogni migliore valutazione, per ordini inevasi, merce resa in quanto scesa sotto la vita residua minima garantita, penali commerciali, attività straordinarie e costi aggiuntivi per la ripresa delle spedizioni, costi di conciliazione, come meglio in seguito si dirà.

Ma vi è di più, al fine di far cessare l'agitazione intrapresa dai lavoratori impiegati nella Base Logistica la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. è dovuta addivenire ad un accordo in sede di conciliazione sindacale con la quale la stessa si impegnava ad erogare a ciascun lavoratore le proprie spettanze rappresentate dall'erogazione di una somma "una tantum".

Come detto, per mero tuziorismo si rileva che dall'importo sopra indicato venivano espressamente escluse le differenze retributive già richieste dai lavoratori aderenti al sindacato Cobas Lavoro Privato alla società convenuta e alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. in qualità di committente relativamente al trasferimento ad Alma del ramo d'azienda Logi. Ma nonché le spettanze ancora dovute dall'appaltatore uscente quali, a titolo esemplificativo, Tfr, ratei mensilità supplementari, ferie e rol non godute, indennità di mancato preavviso ed altre eventuali competenze di fine rapporto.

Si ribadisce, poi, che la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. veniva convenuta in giudizio da un ex dipendente della cooperativa LO.GI.MA. per il pagamento dei danni dallo stesso subiti a seguito di un infortunio sul lavoro e quantificati in euro 188.719,50.

* * *

Per tali motivi la società attrice, riservandosi ogni migliore valutazione, chiede a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme: euro 379.526,79 per mancato guadagno per ordini inevasi, euro 159.674 per merce resa in

quanto scesa sotto la vita residua minima garantita, euro 100.597 per penali commerciali, euro 546.457 per attività straordinarie, costi aggiuntivi per la ripresa delle spedizioni e costi di efficientamento e ripristino standard qualitativi, euro 10.886,40 per acquisti, euro 1.560 per spese legali, euro 543.663 per costi di conciliazione dipendenti Alma, euro 118.986,10 per differenze retributive ex dipendenti Logima ed euro 188.719,50 per costo ex dipendente Alma e così complessivamente euro 2.050.069,79 (docc.30-31-32-33). E' evidente che la condotta di Alma S.p.a. tenuta in costanza di rapporto ha espressamente violato le obbligazioni dalla stessa assunte ed ha arrecato gravi danni alla società committente.

Infatti l'articolo 4.4 del contratto di appalto, e del contratto relativo ai servizi di pulizia, prevedeva espressamente che "ALMA dovrà in ogni momento assicurare la continuità e la regolarità dei Servizi secondo quanto meglio descritto nel Capitolato Tecnico. GSI si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà opportune, la qualità e la regolare esecuzione dei Servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte da ALMA.

In caso di inadempimento da parte di ALMA a tale obbligo, GSI si riserva di applicare sul corrispettivo di cui all'articolo 6, trattenute proporzionali al danno cagionato, da congruare con pagamenti dovuti ad ALMA".

Inoltre le parti convenivano che l'appaltatore sarebbe stato esclusivo responsabile per perdite, danneggiamenti e ammanchi dei prodotti sin dal momento della presa in consegna e fino al carico nei camion per la loro distribuzione nonché esclusivo responsabile anche per fatto del proprio personale, dei propri collaboratori, dei terzi e dei suoi fornitori accollandosi ogni conseguenza di danno derivante dall'inosservanza di tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari applicabili (art.5). Inoltre Alma

S.p.a., rimossa ogni eccezione, si era impegnata a tenere l'attrice sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e/o conseguenza pregiudizievole che sarebbe potuta in ogni modo e a qualsiasi titolo derivare dai rapporti intercorrenti con l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori e si era obbligata a manlevare la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. per tutti i danni e/o sanzioni civili, penali ed amministrative che eventualmente venissero irrogate.

A garanzia del puntuale rispetto degli obblighi, anche di natura indennitaria, assunti dall'appaltatore in forza dell'articolo 6 del contratto in esame, la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. provvedeva nel corso del contratto a trattenere un ammontare pari al 10% dell'importo di ogni singola fattura emessa da congruare con le richieste di pagamento avanzate dai dipendenti dell'appaltatore in forza del vincolo di solidarietà e con le spese dalla stessa sostenute.

L'importo complessivamente trattenuto, poi, non costituisce limitazione alla responsabilità dell'appaltatore con la conseguenza che la committente può in ogni caso agire verso Alma S.p.a. per il recupero integrale di tutte le somme eventualmente versate ai suoi dipendenti nonché per il ristoro di tutti i danni eventualmente subiti per fatto e colpa della stessa.

E al verificarsi delle note circostanze la Grandi Salumifici Italiani S.p.a., in via di autotutela, ha sospeso il pagamento delle fatture emesse da Alma S.p.a. per conseguire il ristoro integrale dei gravissimi pregiudizi patiti.

Da quanto sopra esposto è evidente la legittimità del diritto della società attrice di sospendere, ai sensi degli artt. 4.4. e 6 dei contratti in esame e dell'art. 1460 c.c., il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti e a richiedere il risarcimento dei gravi danni patiti.

Infatti secondo la giurisprudenza "Nella valutazione dell'eccezione di inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive, ove una delle parti

giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo di un criterio di ordine cronologico, ma anche di ordine logico inteso cioè a stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza tra inadempimento di una parte e precedente inadempimento dell'altra parte" (Tribunale Modena, sez. I, 24 settembre 2008, in *Giurisprudenza locale* – Modena 2008).

E pertanto anche alla stregua dell'art.1460 c.c., l'eccezione di inadempimento di parte attrice risulta legittima e conforme a buona fede.

Infatti nel caso di specie sussiste proporzionalità tra le prestazioni rimaste inadempite, sulla base di una valutazione comparativa, che tiene conto sia del criterio cronologico sia di quello logico: dalla valutazione del rapporto di proporzionalità e corrispettività esistenti tra le prestazioni inadempite appare evidente che l'inadempimento di Alma S.p.a. giustifica il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dalla Grandi Salumifici Italiani S.p.a.

E in materia di contratto d'appalto occorre fare riferimento ai principi ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza per i contratti con prestazioni corrispettive, per i quali, in particolare, si ritiene che, ove una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di proporzionalità e corrispettività esistenti tra le prestazioni inadempite, per stabilire se l'inadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dall'altra; a tal fine il giudice non deve avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto, ma anche a quelle secondarie cui le parti, nell'esplicamento della loro autonomia contrattuale, abbiano attribuito carattere di essenzialità sul

piano sinallagmatico (Cass. Civ., sez. I, 27 settembre 1999, n.10668 in *Studium oecon.* 2000, 313).

Nel caso di specie è provato *per tabulas* che le parti avevano pattuito che Alma S.p.a. doveva in ogni momento assicurare la continuità e la regolarità dei servizi erogati nonché l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e delle garanzie assunte e in particolare di fornire adeguato supporto all'operatore appaltatore subentrante nei tre mesi antecedenti la cessazione dei rapporti intercorsi.

Ma è stato, altresì, dimostrato che la convenuta, ricevuta la comunicazione della cessazione del contratto, si è ben guardata dal collaborare con la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. e Randstad Services S.r.l. per il "passaggio delle consegne", nonostante gli obblighi assunti e le rassicurazioni fornite, ed ha tenuto nei confronti dei propri dipendenti un contegno ostruzionista e così reticente da suscitare le gravi reazioni degli stessi susseguitesesi per tutto il mese di giugno 2017 in danno dell'attrice.

E' palese come la società convenuta sia responsabile di aver causato la degenerazione dei rapporti con i propri dipendenti che ha portato al blocco della Base Logistica e di aver gestito in modo inadeguato l'aspettativa di regolarizzazione contributiva negli stessi generata che è ricaduta sulla Grandi Salumifici Italiani S.p.a.

Quando, dunque, la committente ha sospeso il pagamento delle fatture emesse da Alma S.p.a. lo ha fatto legittimamente in quanto l'appaltatore versava già in condizione di grave inadempienza avendo violato sia le obbligazioni principali che quelle secondarie dedotte in contratto, circostanza che ha determinato un difetto funzionale del sinallagma contrattuale dell'appalto: l'inadempimento di Alma S.p.a. ha inciso in modo rilevante sul

sinallagma contrattuale e pertanto l'eccezione di inadempimento della Grandi Salumifici Italiani è legittima e conforme a buona fede.

Da ciò discende che risulta legittima anche la pretesa dell'odierna attrice al risarcimento del danno, poiché non solo il comportamento di Alma S.p.a. ha violato i principi generali di correttezza e buona fede ma ha anche dato intenzionalmente causa al grave pregiudizio arrecato e si è, altresì, assunta l'obbligo di tenere la committente manlevata ed indenne da qualsiasi pretesa e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori e per tutti i danni che eventualmente dovesse subire.

* * *

Tutto ciò premesso, fatta salva ogni ulteriore ragione, azione, eccezione o difesa nei confronti di parte convenuta,

la società Grandi Salumifici Italiani S.p.a., con sede in Modena, Strada Gherbella n.320, P. Iva 02654810361, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

la società ALMA S.p.a. – Agenzia per il lavoro (P. Iva 01429440934), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Palumbo n.12, a comparire avanti l'Ill.mo Tribunale di Milano, all'udienza che sarà tenuta dall'Ill.mo Signor Giudice Istruttore designato ex art. 168 bis c.p.c., il giorno 5 aprile 2018 ore 9 e seguenti con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia per ivi assistere all'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

- accertare e dichiarare l’inadempimento della società convenuta per i fatti di cui alle premesse e, per l’effetto, condannare ALMA S.p.a. - Agenzia per il lavoro (P. Iva 01429440934), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Palumbo n.12, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. che si quantificano nella misura di euro 2.050.069,79 (euro duemilionicinquantamilasessantannove/79) o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi nella misura di legge sino al soddisfo;

- In ogni caso dichiarare, in virtù dei rapporti negoziali intercorsi e in particolare dei contratti di appalto di servizi stipulati, tenuta e quindi condannare ALMA S.p.a. - Agenzia per il lavoro (P. Iva 01429440934), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Palumbo n.12, a tenere sollevata ed indenne e a manlevare la società attrice da tutte le pretese e/o le conseguenze pregiudizievoli alla stessa derivate, in ogni modo e a qualsiasi titolo, dai rapporti intercorrenti tra ALMA S.p.a. e i suoi dipendenti e/o collaboratori e da tutti i danni e/o sanzioni e/o pregiudizi dalla stessa a qualsiasi titolo subiti e pari a euro 2.050.069,79 (euro duemilionicinquantamilasessantannove/79) ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi nella misura di legge sino al soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa e ogni altro diritto fatto salvo”.

In via istruttoria

Si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia ammettere prova per testimoni sulle circostanze capitolate nelle premesse di fatto, da considerarsi qui ritrascritte e depurate da eventuali giudizi e valutazioni, precedute ciascuna dalle parole "vero che". Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova, salvo altri indicarne, i signori Fabrizio Cerutti e Luca Costantini c/o Grandi Salumifici Italiani S.p.a.

Si chiede, altresì, ammettersi Consulenza Tecnica di Ufficio ai fini della quantificazione del danno.

Con riserva di integrare i capitoli di prova e la lista testimoniale.

Con riserva altro dedurre, eccepire, concludere, produrre e formulare anche in relazione alle difese avversarie".

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/02 si dichiara che il valore del presente
giudizio è di euro 2.050.069,79 (euro
duemilionicinquantamilasessantannove/79).

Il sottoscritto avv. Ettore Rocchi dichiara di voler ricevere eventuali
comunicazioni al seguente n. di telefax 059/210554 ovvero all'indirizzo di
posta elettronica: ettore.rocchi@ordineavvocatireggioemilia.it.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Copia contratto di appalto di servizi; 2) Copia contratto di servizi di pulizia; 3-4) Copia lettere di affidamento presso l' "Outlet del Gusto"; 5) Copia accordo di proroga termini durata contrattuale; 6) Copia comunicazione Grandi Salumifici Italiani S.p.a. del 4/05/2017; 7) Copia lettera Alma S.p.a. del 9/05/2017; 8) Comunicazione pec Grandi Salumifici Italiani S.p.a. del 31/05/2017; 9) Copia lettera Alma S.p.a. 1/06/2017; 10) Lettera di riscontro di Grandi Salumifici Italiani S.p.a.; 11) Copia accordo Alma S.p.a. e Si Cobas per premio produttività; 12) Comunicazione Cobas Lavoro Privato dello sciopero indetto contro Alma e Si Cobas; 13) Replica di

Alma a richiesta intervento per comportamento antisindacale; 14) Richiesta ausilio cambio appalto Cobas Lavoro Privato del 15/06/2017; 15) Richiesta assemblea sindacale retribuita; 16) Proclamazione stato di agitazione Si Cobas del 27/06/2017; 17) Mail avanzamenti e riassegnazioni del 28/06/2017; 18) Estratto mail situazione critica Interporto 19) Estratto segnalazioni del blocco base logistica inviate ai clienti; 20) Mail blocco e assenza mezzi presso la base logistica; 21) Copia verbali conciliazione in sede sindacale; 22) Copia verbali di conciliazione in sede sindacale ex dipendenti Logima; 23) Comunicazione Cobas Lavoro privato con allegati i conteggi lavoratori Logima; 24) Comunicazione via pec Grandi Salumifici Italiani del 30/06/2017; 25) Comunicazione via pec Grandi Salumifici Italiani del 10/08/2017; 26) Stima danni blocco Interporto; 27) Copia Questionario n.Q00101/2017 Agenzia Entrate -Ufficio Antifrode; 28) Copia Questionario n.Q00152/2017 Agenzia Entrate Ufficio Antifrode; 29) Copia contenzioso ex dipendente Logima; 30) Dettaglio MCL blocco Interporto; 31) Copia penali commerciali; 32) Maggiori costi in ambito logistica; 33) Copia acquisti.

Modena, li 20 novembre 2017

prof. avv. Ettore Bocchi

avv. Luigi Baggi



DELEGA


Io sottoscritto Franz Senfter (Cod. Fisc. SNFFNZ43C21H786Y) nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Grandi Salumifici Italiani S.p.a., con sede in Modena, Strada Gherbella n. 320, P. Iva 02654810361, informato ai sensi dell'art. 4, 3° c., del D.Lgs n.28/2010 aggiornato al D.L. n.69/2013 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché informato ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, delego gli avv.ti Ettore Rocchi (Cod. Fisc. RCCTTR64S20H223Q Pec: ettore.rocchi@ordineavvocatireggioemilia.it) e Luigi Baggi (C.F.BGGLGU57M22F205F Pec: luigi.baggi@milano.pecavvocati.it) a rappresentare e ad assistere, anche in via disgiunta tra loro, la predetta Società in ogni fase e grado, anche di esecuzione e opposizione, del presente giudizio, conferendo loro ogni più ampia facoltà inerente la procura alle liti ivi compresa quella di chiamare terzi in causa, di rinunciare alla comparizione delle parti, di proporre domande riconvenzionali, di transigere, di conciliare, di presentare istanze di estinzione e di desistenza, di incassare somme e rilasciare quietanze, di rinunciare e di accettare rinuncia agli atti e all'azione e di farsi sostituire da altri procuratori cui vengono concesse le medesime facoltà.

Dichiaro sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento da parte degli avvocati, dei sostituti e degli addetti. Dichiaro, altresì, di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Eleggo speciale domicilio presso l'avv. Luigi Baggi, in Pioltello (MI), via Jacopo della Quercia n.4.

Modena, li 20 novembre 2017

Franz Senfter


Grandi Salumifici Italiani S.p.A.
Sede Legale e Direzione:
Strada Gherbella 320 - 41026 MODENA
Tel. 059 596111 - Fax 059 450543
C.F. e P.IVA - 02654810361

Per autentica

prof. avv. Ettore Rocchi

avv. Luigi Baggi



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dalla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. e per essa dai suoi procuratori avv.ti Ettore Rocchi e Luigi Baggi,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Milano ho notificato il suesteso atto di citazione

- alla società ALMA S.p.a. - Agenzia per il lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in (00195) Roma, via Giuseppe Palumbo n.12 int. 15, mediante rimessione di copia conforme a mezzo del servizio postale, oggi

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Concursale 109
18/06/2017
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
Dot.ssa Stefania Stefanucci

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Concursale 109
18/06/2017
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
Dot.ssa Stefania Stefanucci

AVVISO DI RICEVIMENTO

della comunicazione di avvenuto deposito

N° A/19/57477

del cronologico

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 76763780475 Sil 18/12/17 dall'ufficio postale di Re 109diretto a ALMA SPA

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona
alla quale viene consegnato l'atto


Dichiaro che, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata, ho:

☒ Imnesso in cassetta

02 GEN 2018

☐ affisso alla porta d'ingresso

la raccomandata retro indicata, ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

Bollo
da apporre
all'atto
della consegna

Firma dell'agente postale

N° A/19/57477 dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di il
diretto a ALMA SPA - Agenzia per il lavoro - in persona del C.S.P.T.
via PAVIMENTO N. 12 INT. 45 - ROMA 00195 (RM)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIODichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata
il

- ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
☐ Destinatario persona giuridica (1)
☐ Curatore fallimentare (2)
☐ Domiciliatario (3)
☐ Familiare convivente (4)
☐ Addetto alla casa (5)
☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
☐ Delegato dal direttore del (8) di
☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

- ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare
☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata
n. del
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**

- ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATASig.
in qualità di (10)

- ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna
☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- e mancanza ☒ inidoneità ☐ delle persone abilitate
☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
☒ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO**PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO**spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata
n. 66816226236-2 del 29/12/17sottoscrizione
dell'addetto al
recapito


data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATOdata 05/01/2018

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio.
(4) Padre, moglie, nipote, ecc.
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
(6) Segretario, dipendente, ecc.
(7) Via, piazza, corso, n°.
(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

AVVISO DI RICEVIMENTO

della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata


A. R.N° 668162262362**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVERTENZE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto a sinistra.

Bollo dell'ufficio di distribuzione



da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

ALW Luigi BAGGI
V. delle Quercie 4
20096 Poglieto - MI

Mod. 23 L CAD - Mod. 04101A - Ed. 7/15 - EP1322A/0508A - St. [1]

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito

18/12/17

76763780475-5


MILANO 109

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[3]

Bollo dell'ufficio di partenza

Aut
09/01/18

419/01


**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG

76548375350-3

Bollo dell'ufficio di distribuzione

**AVVISO DI RICEVIMENTO**

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

ALV LUIGI BAGGI
20096 Poglieto - VIA DELLE QUERCIE, 4

C.A.D. 76763780475-5 - 18/12/17 - 419/01

A/9/57477 _____ **F/3/5756**

| | |
|-----------------|----------------|
| Diritti | € 2,58 |
| Trasferte | € 0,00 |
| 10% Trasferte | € 0,00 |
| Spese Postali | € 0,43 |
| Bolli/Varie | € 0,00 |
| TOTALE | € 3,01 |
| Deposito | € 20,00 |

UNEP - MILANO

Saldo

DARE € 16,99

Data Sc. 04/01/18

L'Ufficiale Giudiziario

PERVENIRE

- 4 GEN. 2018

UNEP - MILANO
Zone - 1/PT

Istante. GRANDI SALUMIFICI ITALIANI
SPA
Rich. BAGGI LUIGI AVV
Dest. SOC. ALMA SPA

Dep. €. 20,00 F/3/5756
Zone - 1/PT

Cr. A/9/57477

06/12/2017